

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2023/606**  
**del 22/03/2023**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 300**  
**del 24/03/2023**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D) ASSEGNATA AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI".

## **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE**

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati nella Relazione Allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, ai fini del principio di pertinenza, non eccedenza e a tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20.12.2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023–2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19.04.2022 sono stati approvati il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.04.2022 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2021 ed i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 28.04.2022 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2021 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati, Bilancio che concorre alla definizione del parametro di spesa di personale unitamente al Rendiconto di Gestione del Comune;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 di I.D. del 31.01.2023 è stato approvato il "**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025 E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE APPROVATO CON ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 2023/2 DEL 12/1/2023**";

Vista e richiamata inoltre la Deliberazione G.C. n. 271 del 22.12.2022 avente ad oggetto "**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2022/2024 – MODIFICA PER L'ANNO 2022 – INTEGRAZIONE PRIMO STRALCIO 2023 IN MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE 3.4 DELL'ALLEGATO L) AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 127 DEL 30.06.2022.**" con riferimento al punto 3 del dispositivo, nel quale si dichiarava "... a valere per l'anno 2023, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2023 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 di I.D. del 31.01.2023 avente ad oggetto "**APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025 E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE APPROVATO CON ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 2023/2 DEL 12/1/2023**" dove, considerato tutto quanto indicato in premessa, si deliberava, tra l'altro:

"...

- di approvare il Piano Integrato di Attività e organizzazione 2023/2025 e relativi allegati come da allegato "A" parte integrante della presente deliberazione secondo la struttura evidenziata in premessa;
- di dare mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere, con propri atti, all'indizione dei Bandi di Concorso Pubblico, dei Bandi di Mobilità volontaria tra enti autorizzati, nonché a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti al presente provvedimento, ivi comprese le assunzioni mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche, con le modalità e secondo i complessivi indirizzi della Giunta indicati negli specifici capoversi della sezione 3.3 del PIAO "Piano triennale dei fabbisogni del personale";

[...]

- di confermare per il triennio 2023-2025 i contenuti e gli indirizzi di cui ai precedenti Piani Occupazionali / Triennali dei fabbisogni, per tutto quanto non modificato da norma di legge o diversamente o nuovamente disposto col presente provvedimento, ivi compresi i criteri per l'individuazione di graduatorie di altri Enti da utilizzare per la copertura dei posti vacanti ...”;

Visto inoltre quanto indicato alla “**SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**” del PIAO del Comune di Reggio Emilia - Allegato A parte integrante della citata Delib. G.C. n. 13 di I.D. del 31.01.2023 - e precisamente al capitolo “**3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale**” dove, preso atto della normativa applicabile alle assunzioni di personale negli Enti locali e dei i criteri per la definizione delle capacità assunzionali degli stessi:

- al paragrafo “**Strategie di copertura del fabbisogno**” si individuano, tra le leve su cui agire il reclutamento “...da attivare dagli uffici competenti in maniera flessibile e/o funzionale per la realizzazione e/ la ottimizzazione dei tempi di assunzione di nuove risorse umane...” anche “...assunzioni a tempo determinato da graduatorie proprie o di altri enti per esigenze straordinarie o sostitutive, laddove sia motivatamente compromessa la funzionalità degli uffici o sia necessario garantire gli standard quantitativi/qualitativi di personale previsti dalle norme (scuole, servizi); ...”;
- allo specifico passo “**Reclutamento di personale a tempo determinato**” si prevedono:
 

“...  
assunzioni a tempo determinato di Assistenti Sociali finanziate “a valere” su risorse etero finanziate (“Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” di cui all’art. 1, comma 386, della legge 28/12/2015, n. 208 ecc.) ...”;

Preso atto, infine, che l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale è stata attestata nel Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti Verbale n. 35 del 20.12.2022 con il quale è stato espresso “*parere favorevole alla proposta di delierazione di Giunta comunale, avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2022/2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L’ANNO 2022 – PRIMO STRALCIO 2023”* approvata con Delib. G.C. n. 271 del 22.12.2022 e nel successivo Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti Verbale n. 2 del 30.01.2023 avente ad oggetto “*proposta di variazione al piano dei fabbisogni*” che esprime “*parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale relativa alla variazione del piano dei fabbisogni*”;

Tutto ciò premesso;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 638 di R.U.D. del 23.06.2022, si provvedeva ad assumere a tempo determinato e pieno, mediante utilizzo della graduatoria del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D” indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda USL di Modena*” redatta sulla base delle domande pervenute per l’Azienda USL di Modena, approvata con Delibera AUSL R.E. n. 206 del 31.5.2021 ed utilizzata da questa A.C. su base di autorizzazione - la dott.ssa L.C. (73<sup>a</sup> classificata) con profilo di “Funziario Reti Sociali” - Specializzazione Servizi Sociali (cat. D1) a decorrere dal 27.06.2022 e così fino al 26.03.2023, salvo proroga, e con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” – UOC Polo Sociale Territoriale Sud;

Precisato che l'assunzione era motivata da esigenze temporanee ed eccezionali sulle attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l’Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs 147/2017 come modificato dall’art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei beneficiari del Rei e Rdc; DM 18. 05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al 2018-2020, DM 28.12.2020 di assegnazione risorse Fondo povertà 2020) e nell’ambito delle risorse del Fondo povertà statale 2020 – quota servizi;

Vista la lettera datata 21.02.2023, avente ad oggetto “*richiesta proroga contratto a tempo determinato Funziario Reti Sociali ( assistente sociale)*”, allegato al presente provvedimento, con la quale la Dirigente del Servizio “Servizi Sociali” richiedeva la proroga del contratto in essere con la dipendente di che trattasi fino al raggiungimento del limite temporale consentito dalla normativa per rapporti di lavoro a tempo determinato “...in virtù dell’esigenza di dare continuità alla gestione delle misure di contrasto alla povertà permanendo le esigenze che ne hanno motivato l’assunzione...” specificando che la proroga è sostenuta dalla risorse del Fondo Povertà statale - anno 2020;

Visto quanto disposto dalla normativa con riferimento alle assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali a valere sulle risorse del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo Povertà) ed in particolare:

- l'art. 1, comma 386, della Legge 208/2015 (Legge di Bilancio per il 2016) che istituiva il Fondo Povertà;
- l'art. 7 (Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà), comma 1, D.Lgs. 147/2017 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), che testualmente recita:  
*“I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:*
  - a) segretariato sociale;*
  - b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;*
  - c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;*
  - d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;*
  - e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;*
  - f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;*
  - g) servizio di mediazione culturale;*
  - h) servizio di pronto intervento sociale.”*
- l'art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), così come modificato dall'art. 13, comma 1-ter, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che testualmente recita:  
*“Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;*
- quanto si legge nelle “Note di lettura sulle norme di interesse degli enti locali” ANCI IFEL di gennaio 2018 – ed in particolare che tale norma, introdotta nella legge di Bilancio 2018 al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato utilizzando le risorse a valere e nei limiti di un terzo della quota del “Fondo Povertà” attribuita agli ambiti territoriali di ogni Regione per il rafforzamento dei servizi sociali e che tali assunzioni hanno luogo “in deroga” ai vincoli inerenti il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 co. 557 della Legge n. 296/2006 e di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;
- l'art. 7 (Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà), comma 1, D.Lgs. 147/2017 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), che testualmente recita:  
*“I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:*
  - a) segretariato sociale;*
  - b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;*
  - c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;*
  - d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;*
  - e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;*
  - f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;*

- g) servizio di mediazione culturale;
- h) servizio di pronto intervento sociale.”;

Preso atto, inoltre, di quanto disposto a tal proposito dalla normativa in relazione al Reddito di Cittadinanza (RdC) ed in particolare:

- che la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - istituita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 147/2017 e denominata Reddito di Inclusione (Re.I.) - da attuarsi ad opera dei Servizi Sociali, richiedibile presso specifici punti per l'accesso costituiti ed individuati dai Comuni, coordinati in ambiti territoriali – è gradualmente sostituita, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, da altro strumento, istituito ai sensi del medesimo decreto, denominato Reddito di Cittadinanza (R.d.C.);
- che gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 147/2017 si intendono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 13, del D.L. n. 4/2019, riferiti al Reddito di Cittadinanza;

Verificata l'impossibilità di far fronte alla suddetta esigenza con personale di pari profilo già dipendente dell'Ente, stante il completo utilizzo del personale dotato di dette caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche dei Servizi, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti ed alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato nella citata Deliberazione di G.C. n. 271 del 22.12.2022;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

*“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto [...] Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato...”;*

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato, inoltre, che nel caso di specie non ricorre l'obbligo, disposto dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, poiché non si tratta di nuova assunzione bensì di proroga di un contratto a tempo determinato già in essere;

Visto, inoltre, quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 c.d. “Jobs act” ed in particolare dagli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi;

Visto, in particolare, l'art. 23 del sopraccitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

*“1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso*

*dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
- a) *nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
  - b) *da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
  - c) *per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
  - d) *per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
  - e) *per sostituzione di lavoratori assenti;*
  - f) *con lavoratori di età superiore a 50 anni.*

...”;

Preso atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, triennio 2019-2021, ha confermato all'art. 60 “Contratto di lavoro a tempo determinato” il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015, ma estende, al comma 4, la casistica dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative rispetto a quella già individuata dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare come segue:

- “a) *attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;*
- b) *particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
- c) *introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
- d) *stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;*
- e) *stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli **assistenti sociali**;*
- f) **personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;**
- g) *realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*
- h) *proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;”*

e che, pertanto, la proroga del presente contratto di lavoro a tempo determinato non è soggetta al limite percentuale di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 in virtù delle esclusioni operate dall'art. 60, comma 4, lett e) ed f) del vigente CCNL Funzioni Locali - trattandosi di unità con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali, afferente alla categoria degli Assistenti Sociali, e peraltro impiegata in attività finanziata con fondi statali;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo di 36 mesi di assunzione a tempo determinato ai sensi dell'ex art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato D.Lgs. n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009, nel quale si indica che “*Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento*”;

Preso atto, a tal proposito, che la richiesta di proroga in oggetto riguarda la medesima attività lavorativa svolta dalla dipendente (corrispondente al profilo professionale di Funzionario Reti Sociali) e dato atto che la stessa è riconducibile alla medesima procedura di reclutamento, già richiamata in premessa;

Valutato, ai fini del calcolo del “contatore” individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura di reclutamento, anche con riferimento alla presente proposta di proroga, che la dipendente L.C. è stata assunta mediante utilizzo della citata graduatoria del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D” indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda USL di Parma e l'Azienda USL di Modena*” redatta sulla base delle domande pervenute per l'Azienda USL di Modena, approvata con Delibera AUSL R.E. n. 206 del 31.5.2021 ed utilizzata da questa A.C. su base di autorizzazione, dal 27.06.2022 al 26.03.2023, ossia per 9 mesi, e che pertanto con la presente proposta di proroga secondo richiesta fino al

raggiungimento del limite temporale consentito dalla normativa, verrà raggiunto ma non superato, alla data del 26.06.2025, il suddetto limite temporale di 36 mesi;

Appurata la necessità di disporre tale proroga, per dare continuità alla gestione delle misure di contrasto alla povertà, sulla base delle esigenze esposte nella lettera di richiesta della dirigente del Servizio "Servizi Sociali", ai sensi di quanto previsto e a valere sulle risorse a finanziamento statale di cui al citato art. 1 comma 200 della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017;

Dato atto, per quanto concerne gli specifici finanziamenti assegnati sul Fondo povertà – quota servizi, che:

- il finanziamento relativo al Fondo Povertà 2020 è stato interamente accertato ed incassato sul PEG 2021 con riferimento al capitolo di entrata 3443 a cura del competente Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura" (provvedimento dirigenziale n. 709 di R.U.A.D. del 03.05.2021);
- rispetto a tale finanziamento complessivo, una quota è stata destinata a spese di personale, pertanto nell'ambito di suddette risorse trova copertura la spesa relativa al personale assunto/da assumersi per tali esigenze, a valere sui pertinenti capitoli di PEG 31889/1/2/3 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale";
- il finanziamento assegnato sul Fondo Povertà 2021 – quota servizi è stato accertato ed incassato con provvedimento dirigenziale n. 1868 di R.U.A.D. del 02.11.2022, con riferimento al capitolo di entrata 3443 a cura del competente Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura" ed anche rispetto a detto finanziamento complessivo, una quota è stata destinata a spese di personale e risulta pertanto disponibile sui capitoli di PEG 31889/1/2/3;
- le risorse relative al Fondo Povertà 2020 – quota servizi - derivanti da applicazione di avanzo e non impegnate alla data del 31.12.2022, sono passate ad Avanzo Vincolato;
- relativamente al finanziamento Fondo Povertà 2020 – quota servizi, sui capitoli 31889/1/2/3 del PEG 2023 sono inoltre disponibili risorse residue a titolo di disponibilità su reimpiego FPV per complessivi € 23.141,57 che dovranno essere utilizzate in via prioritaria, con la registrazione di appositi sub-impegni, a parziale copertura della spesa relativa alla presente proroga contrattuale;
- nelle more dell'applicazione dell'Avanzo Vincolato relativo al finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – richiesta con nota della Dirigente del Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura", conservata agli atti d'ufficio - la restante spesa necessaria per la presente proroga contrattuale, per le quote relative alle annualità 2023, 2024 e 2025, trova temporaneamente copertura nelle risorse disponibili sui capitoli 31889/1/2/3 del PEG 2023 relative al Fondo povertà 2021 - quota servizi;
- a seguito dell'applicazione dell'avanzo vincolato relativo al Finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020, si provvederà a reimputare gli impegni di cui al punto 6 ai capitoli 31889/51/52/53 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale. Competenze Lorde – Applicazione Avanzo Vincolato", con conseguente e corrispondente ripristino della disponibilità sui finanziamenti relativi al Fondo Povertà 2021 ai capitoli 31889/1/2/3 del PEG 2023;

Valutato, con riferimento alla spesa relativa alla proroga contrattuale oggetto del presente provvedimento, che:

- si possano effettuare, nell'anno in corso, assunzioni di personale come previste ed indicate nel PIAO 2023/2025 approvato con deliberazione di G.C. n. 13 di I.D. del 31.01.2023;
- la stessa è interamente finanziata con risorse del Fondo Povertà e trova copertura nel Bilancio pluriennale 2023-2025, annualità 2023, in parte con riferimento al finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – quota servizi e in parte con riferimento al finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2021 – quota servizi, nelle more dell'applicazione dell'avanzo vincolato relativo al Finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020, a seguito della quale si provvederà alla corretta imputazione sui competenti capitoli 31889/51/52/53 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale. Competenze Lorde – Applicazione Avanzo Vincolato", con conseguente e corrispondente ripristino della disponibilità sui finanziamenti relativi al Fondo Povertà 2021 ai capitoli 31889/1/2/3 del PEG 2023;
- tale spesa è esclusa dai vincoli e limiti alla spesa di personale:
  - di cui all'art. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
  - di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 (articolo modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);

- relativi alla “sostenibilità finanziaria” di predetta spesa, di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni con L. n. 58/2019, al D.M. 17.03.2020 ed alla Circolare interministeriale 08.06.2020 - poiché si tratta di spesa finanziata da risorse provenienti da “altro soggetto”, espressamente finalizzate ad assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell’art. 33 del suddetto D.L. 34/2019, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento (cfr. C. Conti delib. 116/2020/PAR);

Ritenuto pertanto opportuno - alla luce delle esigenze più sopra manifestate, al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio interessato e, nello specifico, dare continuità alla gestione delle misure di contrasto alla povertà, procedere alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato in essere con la dipendente L.C., già in servizio con profilo di “Funzionario Reti Sociali” - Specializzazione Servizi Sociali, cat. D, a tempo pieno, per il periodo dal 27.03.2023 al 26.06.2025 e con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” – U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud;

VISTI inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183 - commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell’Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l’art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147-*bis* del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 31.01.2023, P.G. n. 32027 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” dal 01.02.2023;

## DETERMINA

1. di **prorogare** - per tutte le motivazioni indicate in premessa, secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 13 di I.D. del 31.01.2023 di approvazione del “*PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025 E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE APPROVATO CON ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 2023/2 DEL 12/1/2023*”, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il rapporto di lavoro a tempo determinato in essere con la dott.ssa **L.C.**, già assunta con profilo di “**Funzionario Reti Sociali**” - **Specializzazione Servizi Sociali, cat. D1**, a tempo pieno, ai sensi del vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. e dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per il periodo **dal 27.03.2023 al 26.06.2025** e con assegnazione al **Servizio Servizi Sociali – U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud**, stante l’esigenza di dare continuità alla gestione delle misure di contrasto alla povertà permanendo le esigenze che ne hanno motivato l’assunzione;

specificando che la stessa presenta tutte le condizioni di prorogabilità a tempo determinato meglio esplicitate in premessa, che si tratta della 1<sup>a</sup> proroga contrattuale e che con detta proroga viene raggiunto ma non superato il limite temporale assuntivo di 36 mesi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.;

2. di mantenere alla stessa il trattamento economico mensile lordo attualmente percepito, proprio del personale inquadrato nella cat. D1, rapportato alle ore effettivamente prestate;
3. di imputare la complessiva spesa di € 82.250,36 come segue:

(Anno 2023)

quanto a € 23.141,57 al capitolo 31889 “Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà

Statale” del PEG 2023 Bilancio pluriennale 2023-2025 – Annuale 2023 - codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - dando atto che tale importo rientra nella spesa precedentemente impegnata con riferimento al Fondo Povertà 2020 ed ora rinvenibile quale disponibilità su reimpiego FPV - e precisamente:

art. 1 € 16.498,56 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 5.213,00 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 3 € 1.430,01 - IRAP

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1701

(Anno 2023)

quanto a € 4.749,41 al capitolo 31889 “Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale” del PEG 2023 Bilancio pluriennale 2023-2025 – Annuale 2023 - codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta, e precisamente:

art. 1 € 3.407,83 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 1.047,14 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

art. 3 € 294,44- IRAP

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1701

(Anno 2024)

quanto a € 36.556,10 al capitolo 31889 “Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale” del PEG 2023 Bilancio pluriennale 2023-2025 – Annuale 2023 - codice Modalità di

Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta, e precisamente:

art. 1 € 26.079,00 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 6.984,13 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 1.233,29 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

art. 3 € 2.259,68 - IRAP

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1701

(Anno 2025)

quanto a € 17.803,28 al capitolo 31889 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale" del PEG 2023 Bilancio pluriennale 2023-2025 – Annuale 2023 - codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta, e precisamente:

art. 1 € 12.700,81 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 3.401,36 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 600,62 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

- codice SIOPE: 1113

art. 3 € 1.100,49 - IRAP

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1701

4 . di dare atto che, ad avvenuta applicazione dell'Avanzo Vincolato relativo al Finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020, si provvederà, con apposito atto dirigenziale, a riferire detti impegni ai capitoli 31889/51/52/53 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale. Competenze Lorde – Applicazione Avanzo Vincolato", di identica codificazione di Bilancio;

5. di dare atto altresì che, in corretta applicazione dei principi contabili, la spesa relativa al 2024 e 2025 sarà in seguito reimputata agli esercizi stessi, con adozione di appositi atti, ovvero all'interno di atti complessivi;

6. di dare atto che la proroga contrattuale di cui al presente provvedimento:

- riguarda le medesime attività lavorative svolte in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato già in essere (attività corrispondenti allo stesso profilo professionale di Funzionario Reti Sociali – cat. D);
- trova implicita autorizzazione nella più volte citata Deliberazione G.C. n. 13 di I.D. del 31.01.2023 nell'ambito della complessiva possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile ed in particolare di effettuare "...assunzioni a tempo determinato di Assistenti Sociali finanziate "a valere" su risorse etero finanziate ("Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28/12/2015, n. 208 ecc.) ...";

7. di dare atto, con riferimento alla spesa relativa alla proroga contrattuale oggetto del presente provvedimento, che:

- si possano effettuare, nell'anno in corso, assunzioni di personale come previste ed indicate nel PIAO 2023/2025 approvato con deliberazione di G.C. n. 13 di I.D. del 31.01.2023;
- la stessa è interamente finanziata con risorse del Fondo Povertà e trova copertura nel Bilancio pluriennale 2023-2025, annualità 2023, in parte con riferimento al finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – quota servizi e in parte con riferimento al finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2021 – quota servizi, nelle more dell'applicazione dell'avanzo vincolato relativo al Finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020, a seguito della quale si provvederà alla corretta imputazione sui competenti capitoli 31889/51/52/53 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale. Competenze Lorde – Applicazione Avanzo Vincolato", con conseguente e corrispondente ripristino della disponibilità sui finanziamenti relativi al Fondo Povertà 2021 ai capitoli 31889/1/2/3 del PEG 2023;
- tale spesa è esclusa dai vincoli e limiti alla spesa di personale:
  - di cui all'artt. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
  - di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 (articolo modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
  - relativi alla "sostenibilità finanziaria" di predetta spesa, di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni con L. n. 58/2019, al D.M. 17.03.2020 ed alla Circolare interministeriale 08.06.2020 - poiché si tratta di spesa finanziata da risorse provenienti da "altro soggetto", espressamente finalizzate ad assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del suddetto D.L. 34/2019, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento (cfr. C. Conti delib. 116/2020/PAR);

8. di dare altresì atto che - trattandosi di dipendente assunta con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali, pertanto afferente alla categoria degli Assistenti Sociali e peraltro impiegato in attività finanziate con fondi statali - la presente proroga contrattuale non concorre al computo del limite percentuale (20%) di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 81/2015 in virtù delle esclusioni operate dall'art. 60, comma 4, lett e) ed f) del vigente CCNL per il Comparto Funzioni Locali;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(dott.ssa Battistina Giubbani)